



COMUNICATO STAMPA n. 46/26

Lussemburgo, 24 marzo 2026

Sentenza della Corte nella causa C-767/23 | [Remling] ¹

Un giudice nazionale di ultima istanza deve sempre motivare il proprio rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia

Anche nell'ipotesi in cui tale giudice sia autorizzato a respingere i ricorsi mediante una motivazione sommaria, esso deve, in tutti i casi, esporre in modo specifico e concreto i motivi per cui è applicabile una delle eccezioni all'obbligo di rinvio pregiudiziale

Nella presente causa, la Corte doveva pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della possibilità, offerta dal diritto dei Paesi Bassi a un organo giurisdizionale supremo, di respingere un appello sulla sola base di una motivazione sommaria. Tale normativa mirava, nell'ottica di una buona amministrazione della giustizia, a ridurre la durata dei procedimenti giudiziari e a consentire a tale organo giurisdizionale di dedicare più tempo alle cause importanti. La Corte, dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale in generale e dell'obbligo di rinvio pregiudiziale in particolare per il sistema giurisdizionale dell'Unione, ricorda che un organo giurisdizionale supremo è soggetto a un obbligo di rinvio pregiudiziale, dal quale può essere esonerato solo in tre situazioni: quando la questione di diritto dell'Unione sollevata non era pertinente, quando la disposizione del diritto dell'Unione in questione era già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, o, infine, quando tale interpretazione si imponeva con un'evidenza che non dava adito ad alcun ragionevole dubbio. Quando un organo giurisdizionale supremo ritiene di trovarsi in una di queste tre situazioni, deve motivare il proprio rifiuto di adire la Corte, esponendo, in tutti i casi, in modo specifico e concreto, i motivi per cui, a suo avviso, non occorre adire la Corte. A tal proposito, un siffatto giudice può fare propria la motivazione addotta dal giudice di grado inferiore nella controversia in questione, purché quest'ultimo abbia spiegato perché la causa rientrava in una delle tre situazioni summenzionate.

Un cittadino marocchino, la cui moglie e i cui figli risiedono nei Paesi Bassi e possiedono la cittadinanza dei Paesi Bassi, ha presentato nei Paesi Bassi domanda di permesso di soggiorno valido su tutto il territorio dell'Unione europea. Poiché tale domanda è stata respinta in quanto egli era già titolare di un permesso di soggiorno in Spagna, egli ha presentato ricorso dinanzi al tribunale dell'Aia, sezione di Utrecht (Paesi Bassi). Essendo stato respinto anche tale ricorso, egli ha presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. Quest'ultimo ritiene che la risposta alla questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dal cittadino marocchino emerga chiaramente dalla giurisprudenza della Corte. Pertanto, non sarebbe tenuto a procedere a un rinvio pregiudiziale e potrebbe decidere sulla controversia motivando la propria decisione in modo sommario.

Tale facoltà di ricorrere a una motivazione sommaria è prevista dalla legge nazionale sugli stranieri. Essa riflette l'equilibrio voluto dal legislatore dei Paesi Bassi tra la volontà di generalizzare la possibilità di interporre appello in qualsiasi causa riguardante il diritto degli stranieri e la necessità di consentire al Consiglio di Stato di concentrare il proprio esame sulle questioni che richiedono una risposta nell'interesse dell'unità del diritto, dello sviluppo del diritto o della tutela giurisdizionale in generale.

In tale contesto, il Consiglio di Stato, che si interroga sul dovere di motivare in modo circostanziato i motivi per cui non si

ritiene tenuto a procedere a un rinvio pregiudiziale, ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso sono soggetti a un obbligo di rinvio pregiudiziale, il quale comporta tuttavia tre eccezioni (irrilevanza della questione di diritto dell'Unione sollevata; esistenza di una decisione della Corte che ha già interpretato la norma di diritto dell'Unione di cui trattasi, o presenza di un *acte clair*)².

Pertanto, tenuto conto del **ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale nell'ordinamento giuridico dell'Unione**, se un tale giudice decide di non adire la Corte in virtù di una di tali eccezioni, **la sua decisione deve, in tutti i casi, essere motivata e, dunque, esporre, in modo specifico e concreto, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto in questione, i motivi per cui si applica una di queste tre eccezioni.**

Il fatto che uno Stato membro autorizzi un giudice a ricorrere a una motivazione sommaria, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia riducendo la durata dei procedimenti giurisdizionali, non muta tale conclusione. Anche in una situazione del genere, un organo giurisdizionale supremo rimane tenuto a **esporre, in modo specifico e concreto, i motivi per cui ritiene giustificata la mancata presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte.**

A tal proposito, un organo giurisdizionale supremo può far propria la motivazione addotta dal giudice di grado inferiore nella controversia in questione, purché quest'ultimo abbia esposto i motivi per cui ha ritenuto che la questione di diritto dell'Unione sollevata non fosse pertinente, o che la disposizione del diritto dell'Unione in questione fosse già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, oppure che tale interpretazione si imponesse con un'evidenza tale da non dare adito ad alcun ragionevole dubbio.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit, [283/81](#), e del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, [C-561/19](#) (cfr. anche [il comunicato stampa n. 175/21](#)).